

D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 ⁽¹⁾.

Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti ⁽²⁾, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1955, n. 199.

(2) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per effetto dell'art. 1, *L. 30 gennaio 1963, n. 141*.

(3) L'Ispettorato ha ora assunto la denominazione di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per effetto dell'art. 1, *L. 31 ottobre 1967, n. 1085*.

(4) L'art. 21 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 della *L. 23 giugno 1927, n. 1110*.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

1. Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti ⁽⁵⁾, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.

(5) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per effetto dell'art. 1, *L. 30 gennaio 1963, n. 141*.

TITOLO II

Decentramento in materia di ferrovie concesse alla industria privata, tramvie e filovie

Capo I - Ferrovie concesse all'industria privata e tramvie

2. ... ⁽⁶⁾.

(6) Ha sostituito l'art. 16, *R.D. 9 maggio 1912, n. 1447*.

3. Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di più Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, è presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.

L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.

4-18. ... ⁽⁷⁾.

(7) Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 71, 81, 82, 108, 110, 117, 121, 168, 242, 244, 245, 251, 256 e 273. *R.D. 9 maggio 1912, n. 1447*. L'art. 10 ha sostituito l'art. 1, *R.D.L. 4 dicembre 1933, n. 1860*. Successivamente, l'art. 104, *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*, ha, tra l'altro, abrogato gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 secondo comma, 23, 24, 25, 26 commi terzo e quarto, 28, 29, 50, 52 del presente decreto, nonché le modificazioni apportate dall'art. 7 dello stesso *D.P.R. all'art. 108, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447*.

TITOLO II

Decentramento in materia di ferrovie concesse alla industria privata, tramvie e filovie

Capo II - Filovie

19. ... ⁽⁸⁾.

(8) L'articolo ha modificato l'art. 1, *R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1728*, recante disposizioni per agevolare la concessione di filovie.

TITOLO III

Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi

Capo I - Funicolari aeree

20. ... ⁽⁹⁾.

(9) L'articolo ha sostituito l'art. 1, *L. 23 giugno 1927, n. 1110*, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e all'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

21. In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti ⁽¹⁰⁾, udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

[La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'Amministrazione centrale] ⁽¹¹⁾.

(10) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

(11) Comma abrogato dall'art. 104, *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*.

22-23. ... ⁽¹²⁾.

(12) Gli artt. 22 e 23 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 2 e 8, *L. 23 giugno 1927, n. 1110*.

24. [L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune è demandata alla stessa autorità concedente.

L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata con provvedimento Ministeriale è demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.

L'approvazione delle modalità di esercizio e del regolamento interno di servizio è, in ogni caso, demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio] ⁽¹³⁾.

(13) Abrogato dall'art. 104, *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*.

25. [L'approvazione degli orari di cui all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato] ⁽¹⁴⁾.

(14) Abrogato dall'art. 104, *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*.

TITOLO III

Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi

Capo II - Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia

26-29. ... ⁽¹⁵⁾.

(15) Gli artt. 26, 27, 28 e 29 hanno modificato, rispettivamente gli artt. 1, 2, 4 e 6, *R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696*, recante norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie. Vedi la nota 4.

TITOLO IV

Decentramento in materia di vie funicolari aeree private per il trasporto di merci

30-43. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) Gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, *R.D. 25 agosto 1908, n. 829*, recante il regolamento per l'esecuzione della *legge 13 giugno 1907, n. 403*, sull'impianto di vie funicolari aeree.

44. Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a funi di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.

Il sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e

l'esercizio del teleforo o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.

TITOLO V

Decentramento in materia di autolinee

45-55. ... ⁽¹⁷⁾.

(17) Gli artt. 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 e 54 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 3, 7 secondo comma, 20, 27, 31 e 32, *L. 28 settembre 1939, n. 1822*, recante la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. L'art. 48 ha modificato gli artt. 6, 7, 8 e 9 di detta legge; l'art. 51 gli artt. 22 e 23; l'art. 55 e gli artt. 33 e 35. Vedi la nota 4.

56. Sono di competenza degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:

- 1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
 - 2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le località servite dalle autolinee predette.
-

TITOLO VI

Decentramento in materia di autotrasporti di merci

57-63. ... ⁽¹⁸⁾.

(18) Gli artt. 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 4, 7, 10, 11 e 13, *L. 20 giugno 1935, n. 1349*, recante la disciplina dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli.

TITOLO VII

Decentramento in materia di circolazione stradale

64. ... ⁽¹⁹⁾.

(19) Modificava l'art. 111, *R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740*. Vedi ora gli artt. 79-92, *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*.

TITOLO VIII

Disposizioni comuni e finali

65. ... ⁽²⁰⁾.

(20) Ha modificato l'art. 10, primo comma, punto 2° dell'allegato A) al *R.D. 8 gennaio 1931, n. 148*, recante il coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

66. Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti ⁽²¹⁾ trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere è stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.

(21) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

67. I contributi dovuti dai concessionari a termini della *legge 9 marzo 1949, n. 106*, per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una metà all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra metà di spettanza dell'Erario per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti ⁽²²⁾, ai sensi delle disposizioni di legge.

(22) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

68. Rimane in ogni caso di competenza del Ministero dei trasporti ⁽²³⁾ la concessione di pubblici servizi di trasporto ai quali, in base alle norme vigenti, sia accordato il concorso dello Stato.

(23) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

69. Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia.

Dal parere della Giunta provinciale si può prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.

70. I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ⁽²⁴⁾ ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ⁽²⁵⁾.

(24) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Vedi nota 2 all'art. 1.

(25) Con *D.M. 8 ottobre 1955* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1955, n. 238) sono state impartite ai Comuni ed alle Giunte provinciali le direttive previste dal presente articolo.

71. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli.